



**COMUNE DI CASCINA**  
**PROVINCIA DI PISA**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

## INDICE

<b>TITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DELLA MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI .....</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI .....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI .....</b>	<b>6</b>
<b>TITOLO V. RISCONTRO DIAGNOSTICO .....</b>	<b>11</b>
<b>TITOLO VI RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.....</b>	<b>12</b>
<b>TITOLO VII PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.....</b>	<b>13</b>
<b>TITOLO VIII AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE .....</b>	<b>13</b>
<b>TITOLO IX CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI .....</b>	<b>14</b>
CAPO II DISCIPLINA CIMITERIALE.....	15
CAPO III CUSTODI.....	16
<b>TITOLO X CAPO I -COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.....</b>	<b>17</b>
CAPO II EDILIZIA CIMITERIALE.....	20
<b>TITOLO XI CAMERA MORTUARIA .....</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO XII SALA PER AUTOPSIE.....</b>	<b>21</b>
<b>TITOLO XIII OSSARIO COMUNE .....</b>	<b>21</b>
<b>TITOLO XIV INUMAZIONE.....</b>	<b>21</b>
<b>TITOLO XV TUMULAZIONI.....</b>	<b>23</b>
<b>TITOLO XVI CREMAZIONI.....</b>	<b>24</b>
<b>TITOLO XVII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....</b>	<b>25</b>
<b>TITOLO XVIII CAPPELLE GENTILIZIE .....</b>	<b>27</b>
<b>TITOLO XIX CAPO I -TARIFFE, CONCESSIONI TERRENO E LOCULI PRIVILEGIATI NEI CIMITERI.....</b>	<b>29</b>
CAPO II DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DI TOMBE A PRIVATI E COMPRESI VARI .....	30
<b>TITOLO XX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI .....</b>	<b>31</b>
<b>TITOLO XXI REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.....</b>	<b>32</b>
<b>TITOLO XXII SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI .....</b>	<b>32</b>
<b>TITOLO XXIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>33</b>

## **TITOLO 1**

### **Denuncia della causa della morte e accertamento dei decessi**

#### **Art.1**

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub A) del Testo Unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia, che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964 n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso con apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultimo deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 9.

Entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare l'Unità Sanitaria Locale competente alla tenuta del registro in questione.

#### **Art. 2**

Per la denuncia della causa di morte, nei casi previsti dal 5° comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nei successivi articoli 40 e 46.

### **Art. 3**

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

### **Art. 4**

Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 Luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria locale competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale che ha recepito il verbale di nomina; questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto visto dall'art 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 8, 9 e 10 e comunque non dopo le 30 ore.

### **Art. 5**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 6**

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 Luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dal precedente art. 5.

### **Art. 7**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 Luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla

Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **TITOLO II**

### **Periodo di osservazione dei cadaveri**

#### **Art. 8**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 Dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

#### **Art. 9**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### **Art. 10**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### **Art. 11**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa in apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

## **TITOLO III**

### **Depositi di osservazione e obitori**

#### **Art. 12**

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

### **Art. 13**

I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assorbimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamenti igienico-conservativi;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

### **Art. 14**

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

### **Art. 15**

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

L'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti, e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una Unità Sanitaria Locale, oppure comprende più Unità Sanitarie Locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune.

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di ogni centomila abitanti.

## **TITOLO IV**

### **Trasporto dei cadaveri**

### **Art. 16**

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni del regolamento comunale di Igiene, può essere effettuato o direttamente dal Comune, nel caso si istituisca il servizio o, in mancanza, tramite le ditte autorizzate.

Le tariffe, le modalità e gli orari dei trasporti funebri sono fissate con deliberazioni del Consiglio ai sensi dell'art. 32, Legge n. 142/90.

L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Art. 17**

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 18**

Il trasporto della salma al cimitero è sorvegliato dall'Autorità Municipale secondo le leggi vigenti in materia.

#### **Art. 19**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 20**

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati il servizio degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16 lettera a).

Nei casi previsti dall'art.16 comma 1 lett. a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da Confraternite con mezzi propri, fissa un'imposta determinata con deliberazione consiliare.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

#### **Art. 21**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale la quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

## **Art. 22**

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza delle autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente.

## **Art. 23**

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto di cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito e l'orario per la tumulazione e la inumazione.

## **Art. 24**

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

## **Art. 25**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

## **Art.26**

Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 31 e 32 e seguendo le prescrizioni degli artt. 19 e 33.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dai successivi artt. 29, 30 e 31 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

## **Art. 27**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 25.

## **Art. 28**

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1 Luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione.

Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto e l'Autorità Consolare agiscono in qualità delegate dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 Aprile 1928 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 Giugno 1938, n.1055.

## **Art. 29**

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata:

- a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni all'art. 31.
- b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'Autorità Consolare Italiana constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata di documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

## **Art. 30**

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Ufficiale Sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui al successivo art. 29;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Prefetto, ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l'autorizzazione informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

## **Art. 31**

Per il trasporto all'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o dall'estero o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa

mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25, eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio dovrà essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissata mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall'art. 26 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

### **Art. 32**

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per il trasporto di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 31, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e la impermeabilità del feretro.

### **Art. 33**

Per il trasporto di cui al precedente art. 31, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante soluzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che debbono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 34**

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente Regolamento, ogni decesso avvenuto a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

#### **Art. 35**

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

#### **Art. 36**

Per trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

#### **Art. 37**

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 26, 29, 30 e 31, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo della data in cui sono stati rinvenuti.,

### **TITOLO V. Riscontro diagnostico**

#### **Art. 38**

Fatti salvi i poteri in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 Febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero, da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

### **Art. 39**

I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 9,69,74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964 n. 185, in quanto applicabili.

### **Art. 40**

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della Casa di Cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1.

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 8.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265 e successivo modifiche.

Quando si abbia il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **TITOLO VI**

### **Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

### **Art. 41**

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 Agosto 1933 n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dai precedenti artt. 8, 9 e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

#### **Art. 42**

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione, a norma del precedente art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli Istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri Istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli Istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

#### **Art. 43**

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui al precedente art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

#### **Art. 44**

Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto Universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

### **TITOLO VII**

#### **Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

#### **Art. 45**

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 Dicembre 1975 n.644 e successive modificazioni.

### **TITOLO VIII**

#### **Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere**

#### **Art. 46**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato

l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 47**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione dei procedimenti che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

#### **Art. 48**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di radioattività ambientale adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964 n. 185 in quanto applicabili.

#### **Art. 49**

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 33 è eseguito dal Coordinatore sanitario e da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10.

### **TITOLO IX**

#### **CAPO I - Disposizioni generali sul servizio dei Cimiteri**

#### **Art.50**

A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265 ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

#### **Art. 51**

I cimiteri sono di proprietà del Comune.

Le Autorità Comunali, a mezzo di propri uffici, vi esercitano la sorveglianza anche sulle persone incaricate dei servizi relativi, prendendo tutti i provvedimenti e dando gli ordini opportuni per il regolare funzionamento.

## **Art. 52**

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al precedente art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

## **Art. 53**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco che li effettua tramite gli uffici dell'Unità Sanitaria Locale e dal comune i quali propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio

## **Art. 54**

Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- 1) inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e di ceneri, ecc.

## **Art. 55**

I registri indicati all'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli Uffici Comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

## **CAPO II**

### **Disciplina cimiteriale**

## **Art. 56**

Hanno libero accesso nei cimiteri il clero locale nell'esercizio delle proprie funzioni, i convisitatori vescovili in visita Pastorale, i fedeli in genere nei casi di pubblica cerimonia e

funerali, il personale addetto all'Unità Sanitaria Locale, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, le autorità giudiziarie o di Pubblica Sicurezza, in caso di necessità e di servizio.

#### **Art. 57**

Il pubblico può entrare nei cimiteri solamente nelle ore consentite dall'apposito orario allegato al presente Regolamento ed affisso nel cimitero stesso.

#### **Art. 58**

Chiunque entri nel cimitero è tenuto al più rigoroso rispetto delle proprietà, piante, fiori, sovrastrutture ornamentali e votive e dell'igiene. E' severamente vietato introdurre animali ed ogni mezzo di trasporto.

#### **Art 59**

Il pubblico che visita il cimitero nell'orario consentito o per straordinaria concessione, ha diritto all'assistenza del custode:

- a) per quesiti di carattere amministrativo ed igienico-sanitario
- b) a richiesta per provvedimenti riguardanti la normale manutenzione delle tombe, purché tali richieste non implicino l'interessamento per sovrastrutture ornamentali e votive oppure opere di giardinaggio.

#### **Art. 60**

L'Ufficio dei riti religiosi nell'interno del cimitero, per tutto quanto concerne gli orari e le particolari abitudini locali, presuppone un convenzionale accordo tra le autorità religiose ed il custode.

Questo di fronte a dette autorità, dovrà tenere un contegno dignitoso, vincolato solamente agli obblighi regolamentari del proprio incarico.

Qualsiasi contrasto in materia non deve mai essere pubblicamente manifestato, bensì riferito con la dovuta riservatezza all' Amministrazione Comunale per le opportune decisioni in merito.

### **CAPO III Custodi**

#### **Art. 61**

Il custode, durante l'orario di apertura al pubblico, è tenuto ad indossare la divisa in dotazione.

L'Amministrazione Comunale fornirà tale divisa.

#### **Art. 62**

Al custode vengono affidate le chiavi e la custodia in genere di tutta la proprietà comunale, con i suoi annessi e connessi.

Ha inoltre i seguenti compiti:

- a) aprire il cimitero secondo l'allegato I);
- b) assicurare la pulizia mediante un accurato servizio di raccolta delle immondizie, asportandole in luogo prestabilito;

- c)* radere l'erba dalle tombe e dai viali, curando il giardinaggio che fa parte del campo comune e del terreno prospiciente e circostante i cimiteri;
- d)* ricevere nella stanza mortuaria le salme che comunque vi sono accompagnate, indipendentemente da qualsiasi considerazione di carattere giuridico, amministrativo o igienico sanitario, dopo avere accertato l'identità dell'accompagnatore;
- e)* accertamento prima del seppellimento della salma;
- f)* depositare la salma nella stanza mortuaria quando si verificano delle irregolarità di qualunque natura esse siano, avvertendo immediatamente l'Unità Sanitaria Locale per i provvedimenti del caso;
- g)* eseguire inumazioni tumulazioni traslazioni, nonché esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie di salme soltanto a seguito di autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
- h)* conservare tutti i documenti rilasciati da qualsiasi Amministrazione o Autorità, tenendoli a disposizione dell'Autorità Comunale o giudiziaria ad ogni richiesta;
- i)* Segnalare all'Amministrazione Comunale ogni irregolarità che venisse a manifestarsi nel recinto del cimitero e sue immediate vicinanze;
- l)* mantenere perfettamente aggiornata la carta topografica del cimitero ed il registro delle tumulazioni ed inumazioni;
- m)* controllare che nell'ambito del cimitero non avvenga alcun cambiamento architettonico, costruzione o modificazione edilizia, impianto idraulico ecc. senza che sia preventivamente autorizzata dai competenti uffici comunali;
- n)* assicurare la perfetta efficienza della camera mortuaria, Ufficio del custode ed ossario;
- o)* scavare le fosse per inumazioni ed esumazioni.

#### **Art. 63**

La presenza del custode è obbligatoria nei casi di sopralluogo di qualsiasi autorità o allorquando vi siano defunti in deposito presso l'obitorio, sempreché non siano trascorse le 24 o 48 ore previste dal certificato medico per l'accertamento della morte.

#### **Art. 64**

E' consentita l'assistenza dei familiari ad un feretro anche dopo trascorso il periodo di osservazione previsto dal certificato medico necroscopico.

#### **Art. 65**

In caso di inosservanza del presente regolamento da parte del custode del cimitero, si applicheranno le sanzioni previste dal C.N.L. Enti Locali.

### **TITOLO X**

#### **CAPO I -Costruzione dei cimiteri - piani cimiteriali Disposizioni tecniche generali**

#### **Art. 67**

Gli Uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune estesa anche alle zone circostanti comprendendo anche le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti

### **Art.68**

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

### **Art. 69**

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna il progetto di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi viari destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, nonché impianti termici.

Gli elaboratori grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

### **Art. 70**

Per l'approvazione dei progetti dei nuovi cimiteri e di ampliamento di quelli esistenti, saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni.

### **Art. 71**

I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n° 1265 e successive modificazioni.

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 Dicembre 1956, n° 1428 e successive modifiche.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati.

Il terreno cimiteriale deve essere sciolto fino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con fasce di opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire un processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazioni.

### **Art.72**

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici

delle inumazioni dell'ultimo decennio destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presente anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 106. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

### **Art. 73**

Nell'area di cui al precedente articolo, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa e di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

### **Art. 74**

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

### **Art. 75**

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

### **Art. 76**

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

### **Art. 77**

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubblica affissione.

## **CAPOII**

### **Edilizia cimiteriale**

#### **Art. 78**

E' fatto divieto alterare l'architettura cimiteriale ed in particolare modo della Cappella senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che sarà emessa previa consultazione della Commissione Edilizia.

#### **Art. 79**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

#### **Art. 80**

Devono essere autorizzate dal Sindaco le iscrizioni sulle lapidi commemorative, semprechè non si limitino ai dati anagrafici ed alle epigrafi di rito.

#### **Art. 81**

La manutenzione delle cappelle private è a carico dei concessionari ed il loro stato igienico deve essere mantenuto almeno allo stesso livello di quello del cimitero. Verificandosi abusi o trascuratezze da parte dei concessionari, il Sindaco, dopo regolare diffida, in caso di inadempienza, provvederà alle sanzioni di legge e, fatti eseguire preventivi di lavoro e di spesa da parte degli uffici comunali competenti, effettuerà i lavori di autorità secondo le norme vigenti in materia.

#### **Art. 82**

Tutto il materiale derivato dall'abbattimento delle sovrastrutture dei tumuli funerari, passa di proprietà del Comune allorquando la tomba venga eliminata.

## **TITOLO XI**

### **Camera Mortuaria**

#### **Art 83**

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere provvista in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvoluta di arredi per la disposizione dei feretri.

Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dal precedente art. 12, funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'articolo 12 comma 2.

## **Art. 84**

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua potabile.

Le pareti di essa fino all'altezza di mt. 2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale, ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o di altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

## **TITOLO XII Sala per autopsie**

### **Art. 85**

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 84.

Nella sala, munito di idonea illuminazione, deve essere un tavolo anatomico in grès, in ceramica, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento di liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas per loro innocuizzazione.

## **TITOLO XIII Ossario comune**

### **Art. 86**

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art.106 non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **TITOLO XIV Inumazione**

### **Art. 87**

I campi destinati all'inumazione all'aperto ed al coperto devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

### **Art. 88**

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### **Art. 89**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento

### **Art. 90**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

### **Art.91**

Le fosse per le inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt.2. Nella parte più devono avere una lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di mt.0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt.0,50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt.0,50 che separeranno fossa da fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

### **Art. 92**

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt.2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt.1,50 ed una larghezza di mt.0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

### **Art. 93**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere racchiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 94**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbo essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica e l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **TITOLO XV**

### **Tumulazioni**

#### **Art. 95**

Nella Tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare la eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacati dalla parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

#### **Art. 96**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 31 e 32.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 97**

Le disposizioni dei precedenti artt. 95 e 96 si applicano anche se trattasi di tumulazioni provvisorie di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

## **TITOLO XVI**

### **Cremazioni**

#### **Art. 98**

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale siano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'area dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 99**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenze di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

L' autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 100**

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all' esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per raccogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. In via del tutto provvisoria e nell'attesa che venga modificato il D.P.R. 285/90, qualora la parte espressamente lo richieda, l'urna contenente le ceneri del defunto può essere conservata a cura della persona indicata dal defunto stesso o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare, secondo quanto indicato al precedente art. 99. In tale caso il custode dell'urna dovrà assumersi la responsabilità della custodia medesima, indicando all'Amm.ne Com.le l'indirizzo esatto del luogo dove questa è conservata e provvedendo a comunicare ogni variazione al riguardo. Il custode dovrà altresì consentire l'accesso agli addetti comunali per i controlli che si rendessero necessari.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

Il trasporto delle urne contenenti residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 25, 28, 29 e 30, non è soggetto a nessuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione

#### **Art. 101**

La Consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvate con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiterale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

### **TITOLO XVII** **Esumazioni ed estumulazioni**

#### **Art. 102**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che con turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso tale termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

#### **Art. 103**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o previa autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme possono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da dette autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### **Art. 104**

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Giugno Luglio, Agosto e Settembre;
- b) quando trattasi di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **Art. 105**

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, debbono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco prescritte dal precedente art. 37.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### **Art. 106**

Le esumazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma del precedente art. 102.

Qualora le salme esumate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

#### **Art. 107**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

#### **Art. 108**

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora la predetta autorità constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

#### **Art. 109**

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dal precedente art. 103.

### **TITOLO XVIII Cappelle gentilizie**

#### **Art. 110**

Il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

#### **Art. 111**

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 67 e seguenti.

#### **Art. 112**

Le concessioni previste, dall'art. 110 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 132.

Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi costruttivi, il mancato rispetto dei quali determina la rimozione delle opere difformi a cura e spese del concessionario medesimo. E' fatto altresì obbligo, di realizzare il manufatto entro e non oltre diciotto mesi dal rilascio della concessione, a pena di decadenza.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

#### **Art. 113**

Il diritto d'uso delle sepolture private concesso a persone fisiche è riservato alle persone del concessionario e dei loro familiari, di quelle concesse ad enti è riservato alle persone

contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per famiglia si intende, oltre l'intestatario della scheda di famiglia, i suoi ascendenti e discendenti con i rispettivi coniugi, i fratelli dell'intestatario con i rispettivi coniugi, i figli legittimati, adottati, nonché affiliati, con i rispettivi coniugi, i suoceri dell'intestatario e tutti gli eredi aventi verso il Comune l'esercizio del diritto e degli obblighi inerenti la concessione fino all'esaurimento degli aventi diritto.

Gli eredi dovranno, entro l'anno dalla morte del concessionario, assumere verso il Comune l'esercizio del diritto e degli obblighi inerenti alla concessione della cappella ed i documenti legali comprovanti la qualità di eredi dovranno essere conservati agli atti comunali, tenute presenti le disposizioni di cui al capo XVIII R.P.M. approvato con D.P.R. 285 del 10.9.90.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 119 del presente regolamento.

#### **Art. 114**

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni preesistente concessionario, è obbligato a depositare presso l'Amministrazione Comunale i documenti comprovanti il diritto di concessione.

Nel caso che tali atti siano stati smarriti sarà sufficiente l'atto notorio rilasciato dal Sindaco effettuato davanti a due testimoni o la dichiarazione sostitutiva di tale atto resa dal concessionario, da un suo successore avente diritto, davanti al Segretario Comunale od altro funzionario incaricato dal Sindaco con le modalità stabilite dall'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15 modificata con Legge 11.05.1971 n. 390 e alla concessione sarà attribuita la durata di anni 99.

#### **Art. 115**

Valgono per le cappelle e per tutte le sepolture privilegiate, le norme di polizia mortuaria che regolano quelle pubbliche.

#### **Art. 116**

Le sepolture privilegiate, a seconda della loro sistemazione possono assumere il carattere di semplice tomba a terra oppure di vero e proprio loculo.

Nel primo caso esse presuppongono una preparazione ed una sistemazione della salma identica a quella prevista per le inumazioni semplici. Nel secondo caso la tomba dovrà essere fornita di requisiti murari consimili a quelli previsti per i loculi e la salma dovrà esservi sepolta chiusa in doppia cassa e dopo che l'autorità sanitaria avrà dato il nulla osta per l'usabilità del loculo stesso.

#### **Art. 117**

E' fatto divieto ai custodi di assumere incarichi da privati per la esecuzione di lavori che non rientrino nei compiti a loro affidati dal presente regolamento.

## **Art. 118**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

## **Art. 119**

Le persone alle quali i concessionari o loro eredi intendano estendere il beneficio di cui al 4° comma dell'art. 113, devono essere nelle seguenti situazioni:

- a) avere avuto in vita rapporto continuativo di subordinazione o di società con il concessionario o suoi eredi;
- b) avere dispensato ai suddetti a titolo umanitario e di amicizia servigi, come assistenza materiale e morale;
- c) avere avuto particolari rapporti che giustifichino la volontà dei concessionari o loro eredi di concedere loro il godimento dei benefici più su citati.

## **TITOLO XIX**

### **CAPO I -Tariffe, concessioni terreno e loculi privilegiati nei Cimiteri.**

## **Art. 120**

La tariffa per concessioni di terreno per la costruzione di cappelle di famiglia, per posti privilegiati e per i loculi nelle cappelle di proprietà comunale, viene stabilita da apposita delibera del Consiglio Comunale.

Per ottenere la concessione del terreno per la costruzione di cappelle gentilizie, l'interessato dovrà corrispondere al comune, oltre il prezzo al metro quadro stabilito dalla tariffa in vigore, l'eventuale diritto di appoggio sui muri di cinta ed alle cappelle costruite dal comune.

Ove invece la cappella gentilizia venisse appoggiata a quelle di altri concessionari, il relativo diritto compete a questi ultimi, ai quali dovrà essere corrisposto nella misura prevista dalle vigenti leggi.

Qualora però il Comune dovesse costruire cappelle proprie, può appoggiare a quelle private senza che i rispettivi concessionari possano pretendere diritti ed indennità di sorta, all'infuori della compartecipazione nella spesa per l'eventuale manutenzione dei muri in condominio.

## **Art. 121**

Con approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia di Polizia Mortuaria e per quanto non previsto dal medesimo si fa richiamo al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.90 ed al T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.84, n. 1265.

## **Art. 122**

La concessione per i loculi a scadenza cinquantennale non può essere rinnovata a nessun titolo.

I resti reperiti in tali loculi verranno raccolti:

- a richiesta del concessionario, suoi successori o aventi causa, in adeguate cassette di zinco per nuova tumulazione negli appositi loculi a totale spesa del contraente;

- senza alcuna richiesta da parte del concessionario, suoi successori o aventi diritto previa notificazione nelle forme di legge e del presente regolamento su iniziativa e cura del Comune, nell'ossario comune includendoli in sacchi di plastica con una targhetta indicante le generalità e data di morte in modo di poterli individuare, qualora il concessionario del loculo non rinnovato - suoi successori o aventi causa - ne faccia richiesta posticipatamente alla estumulazione, per collocarli in altra sede a tutte sue spese. Nel caso si verifichi la situazione suddetta, il concessionario (suoi successori o aventi causa) dovrà pagare al Comune la somma una tantum di Lire 70.000 oltre I.V.A. ai sensi di legge.

I concessionari, loro successori o aventi causa, di qualsiasi loculo o cappella, hanno l'obbligo di notificare al Comune i mutamenti di residenza per le notifiche che il Comune avrà necessità di effettuare in dipendenza delle concessioni stesse, contrariamente non potranno far valere eventuali lesioni di interessi o di diritti in conseguenza di estumulazioni di cui non siano venuti a conoscenza per altre cause, vigendo per il Comune, senza comunicazione di mutazione, l'indirizzo risultante al momento della concessione.

Qualora dagli atti delle concessioni effettuate non risulti alcun indirizzo, la revoca si intende fatta tramite l'apposito manifesto che in ogni caso di estumulazione o esumazione verrà affisso all'albo pretorio, nelle sedi delle circoscrizioni e i luoghi pubblici per trenta giorni consecutivi.

Le disposizioni del comma precedente dovranno essere incluse nel contratto di concessione.

## **CAPOII**

### **Disposizioni per la cessione di tombe a privati e compensi vari.**

#### **Art. 123**

Le tombe verranno cedute ai privati mediante pagamento di una somma da determinarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 124**

Per la esecuzione delle esumazioni, traslazioni ed estumulazioni, a richiesta dei privati, gli stessi devono ottenere autorizzazione dal Sindaco, previo parere del coordinatore sanitario.

#### **Art. 125**

I loculi ed i posti a piano terra sono concessi a privati per un periodo di anni trenta esclusivamente per le salme a cui sono destinati, e per il coniuge ed i familiari del concessionario come previsto dal Codice Civile.

#### **Art. 125 Bis**

Nei cimiteri comunali è consentita la concessione di loculi in vita, soltanto al coniuge superstite ed ai parenti di secondo grado entrambi di oltre 60 anni di età.

In deroga a quanto previsto al primo comma, nel nuovo cimitero di Cascina, limitatamente al 50% dei posti disponibili, è consentita la concessione di loculi in vita a tutti quanti lo richiedano. I loculi concessi saranno assegnati osservando il seguente ordine: dal basso in alto da sinistra a destra, in modo da esaurire di volta in volta ogni fila verticale e quindi ripartire dalla fila successiva, con inizio dal primo settore.

Parimenti, in tutti i cimiteri comunali è consentita la concessione in vita di loculi di nuova costruzione a chiunque ne faccia richiesta, fino alla metà dei tumuli disponibili. La concessione sarà messa in atto mediante prenotazione del colombaro sul progetto di costruzione ed il versamento contestuale del 50% dell'intero corrispettivo.

I posti saranno assegnati dopo il collaudo e la concessione sarà acquisita mediante la stipula del contratto, corredato della quietanza di versamento del rimanente 50% del prezzo fissato da tariffa vigente.

#### **Art. 126**

Il concessionario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre sei mesi dal rilascio della concessione cimiteriale. In tale ipotesi il concessionario avrà diritto alla restituzione del corrispettivo pagato, dal quale dovrà essere detratto un importo pari al 20% della concessione, a titolo di penale. La restituzione avrà luogo entro 90 gg. dalla data di esercizio del diritto di recesso.

Nel caso di concessione per la realizzazione di una cappella gentilizia, il terreno dovrà essere restituito all'Amministrazione libero da qualsiasi manufatto, nello stato di fatto in cui si trovava nel momento della consegna.

#### **Art. 127**

Alla riapertura di un loculo o di una tomba a terra per deporvi altri resti mortali od altra salma, si intende decaduta la concessione fatta per la prima salma, e dovrà essere corrisposto al Comune l'importo, di tariffa vigente, aumentato di un terzo per ogni resto mortale, che venisse tumulato insieme alla salma.

Nel caso in cui il loculo sia reso disponibile al Comune prima della scadenza della concessione, non deve essere effettuato nessun rimborso.

#### **Art. 128**

A richiesta e previo pagamento del corrispettivo, i resti mortali prodotti da esumazioni ed estumulazioni e raccolti in cassette conformi all'art.37, saranno tumulati in piccoli locali.

#### **Art. 129**

Le ceneri derivanti dalla cremazione, ove non sia stata scelta la forma di dispersione, e siano state quindi raccolte in urne cinerarie, saranno deposte in appositi loculi.

### **TITOLO XX Soppressione dei Cimiteri**

#### **Art. 130**

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal presente Regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

### **Art. 131**

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

### **Art. 132**

In caso di soppressione del Cimitero, gli enti e le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutti a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 133**

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti nelle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi, restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

## **TITOLO XXI**

### **Reparti speciali entro i cimiteri**

### **Art. 134**

I piani regolatori cimiteriali di cui al precedente art. 67 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme di loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel Cimitero.

## **TITOLO XXII**

### **Sepolcri privati fuori dai Cimiteri**

### **Art. 135**

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme e resti mortali di cui all'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.34 approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n° 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco previa deliberazione

del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

#### **Art.136**

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie, di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui al precedente art. 6, occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

#### **Art. 137**

I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private nei cimiteri.

#### **Art. 138**

Le cappelle private costruite fuori del cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private esistenti nel cimitero.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di mt. 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

#### **Art.139**

A norma dell'art 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la Sanità di concerto con il Ministro per l'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.

Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

### **TITOLO XXIII**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 140**

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Unità Sanitaria Locale di competenza, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 141**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340, 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 Luglio 1961, n. 603 e degli artt.32 e 113 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 142**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 Settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

#### **Art. 143**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi della legge e deve essere a disposizione dei cittadini in ogni cimitero.

**Regolamento Polizia Mortuaria** - approvato con delibera C.C. n. 44 del 13/04/1991, successivamente integrato e modificato con i seguenti atti deliberativi:

- C.C. n. 81 del 21/12/1999,
- C.C. n. 2 del 24/01/2002,
- C.C. n. 33 del 27/06/2002,
- C.C. n. 70 del 17/12/2002.

\*\*\*\*\*

**Il presente Regolamento, composto di n. 143 articoli è stato affisso all'Albo Pretorio in 2<sup>a</sup> pubblicazione dal 03/01/2003 al 18/01/2003 Rep. N. 04, ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni.**

**Cascina li, 20/01/2003.**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Giacomelli Sauro)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(Dr.ssa Tiziana Picchi)*